

ALLEGATO Ambiente

Alle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente
Camera dei Deputati

ITALIA NOSTRA

MEMORIA PER AUDIZIONE PARLAMENTARE IN COMMISSIONE AMBIENTE DEL 18 GIUGNO 2021 SU RECOVERY PLAN E D.L. SEMPLIFICAZIONI PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE DI IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE

Il **Regolamento europeo 2021/241** che ha istituito il dispositivo per la ripresa e resilienza (*Recovery Fund*), se da un lato prevede l'erogazione di ingenti risorse per finanziare/incentivare riforme ed investimenti nell'ambito di 6 pilastri portanti tra cui quello della "transizione verde", dall'altro prescrive una serie di condizionalità anche di carattere ambientale quali presupposto per l'ammissibilità dei Piani nazionali e la loro verifica da parte della Commissione UE e per il loro finanziamento.

Tra tali requisiti condizionali, oltre al rispetto delle normative ambientali europee, vi è la clausola pregiudiziale (art.5) che le misure inserite nel Piano devono osservare il principio "do no significant harm" (non arrecare danno significativo - DNSH). Il rispetto di tale importante principio sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione sulla base delle indicazioni degli artt. 17 e 18 del Regolamento, secondo cui ogni Paese membro è tenuto a dimostrare che ciascuna misura non va a sostenere un'attività che arreca un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali elencati nel Regolamento 2020/852 sugli *Investimenti sostenibili* (c.d. *Taxonomy Regulation*). **Tra questi sei obiettivi è di particolare rilievo quello della protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, nei riguardi del quale va dimostrato che la misura non nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o non nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.**

Allo scopo di accelerare e snellire le procedure attuative del Recovery Plan il Governo ha varato il **Decreto Legge "Semplificazioni" n. 77/2021**, che **solleva obiettivi motivi di preoccupazione** - ad avviso di questa Associazione - in relazione **all'impatto degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei riguardi della tutela degli habitat naturali, del paesaggio e della biodiversità**. Si ricorda che, all'interno del pilastro della transizione verde, una consistente quota di finanziamenti (oltre 4 mld di euro) è destinata alla promozione della realizzazione di tali impianti, che entro il prossimo trentennio dovranno assicurare la quasi totalità del fabbisogno energetico, con particolare riferimento agli **impianti eolici e fotovoltaici, sia a terra che in mare**.

Tale Decreto Legge, che tra l'altro **non contiene alcun riferimento alle modalità di verifica del principio DNSH** sopra citato, in diversi punti si presenta scarsamente coordinato o addirittura **in contrasto con** la normativa nazionale di recente entrata in vigore allo scopo di dare inizio al processo legislativo di recepimento di una Direttiva europea di grande importanza: **la Direttiva europea 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED 2)**, con la quale è stata operata la "rifusione" della precedente Direttiva 2009/28/CE riguardante lo stesso argomento.

Ci si riferisce all'**art. 5 della Legge delega europea n. 53/2021** per il recepimento delle Direttive europee (in G.U. del 23 aprile 2021), che detta i criteri e i principi a cui dovrà uniformarsi il Decreto legislativo che dovrà essere emanato entro il prossimo 30 giugno (termine ultimo per il recepimento fissato dall'art. 36) per il recepimento della Direttiva stessa, su proposta del Ministro della Transizione ecologica di concerto con i Ministri della Cultura e del Turismo, previa intesa con la Conferenza unificata. Esso dovrà in particolare:

a) *prevedere una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali nonché delle specifiche competenze dei Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda... A tal fine sono osservati in particolare i seguenti indirizzi:*

- 1) *la disciplina è volta a definire i criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC...*
- 2) *il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi....*

b) *prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti, siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;*

.....
.....
q) *promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso.*

Pertanto, come si vede, l'**art. 5 della Legge delega** si muove in piena aderenza con il dettato dell'**art. 15 (Procedure amministrative), punto 3, della Direttiva 2018/2001**, che prevede - nell'ambito della razionalizzazione ed accelerazione delle procedure autorizzative - che **gli Stati membri inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili... in sede di pianificazione, compresa la pianificazione precoce del territorio** e al punto 7 dello stesso art. 15, secondo cui la valutazione che gli Stati membri effettuano *del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili... include, se del caso, un'analisi spaziale delle aree idonee per un'utilizzazione a basso rischio ambientale.*

Questa Associazione accoglie con favore tale importante innovazione normativa, che introduce finalmente la pianificazione delle rinnovabili e pone fine all'infelice scelta compiuta dal Legislatore nazionale nel lontano 2003 con il Decreto legislativo 387/2003 di recepimento della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, a seguito del quale è venuto a mancare nel corso degli anni qualsiasi indirizzo di pianificazione

della localizzazione di tali impianti su scala territoriale e si è ceduto piuttosto alla facile scelta di lasciare completa libertà agli operatori del settore di proporre le loro opzioni localizzative, limitandosi a porre in capo alle Regioni la facoltà (e non “l’obbligo”) di *procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti* (sulla base di linee guida nazionali emanate soltanto sette anni più tardi dal MISE, con DM 10/09/2010). I risultati sono sotto gli occhi di tutti: **impianti eolici e fotovoltaici hanno devastato e frammentato vaste aree sia rurali che naturali**, anche nel bel mezzo di colture agricole sia foraggiere che specializzate e sui crinali appenninici. Interi territori sono stati irrimediabilmente sfigurati, soprattutto nel Sud Italia, quali la Daunia, l’Irpinia e buona parte della Basilicata, nonché vaste aree della Sicilia, della Sardegna e del Beneventano, nel Crotonese in Calabria, in Abruzzo e in Molise, compromettendo gravemente i valori paesaggistici, cosa che tra l’altro danneggia non poco il turismo, spesso risorsa primaria (consolidata e potenziale) di molte di queste aree, innescando fenomeni di dissesto dei suoli ed arrecando gravi danni diretti e indiretti agli habitat, agli habitat di specie e alla biodiversità, e perfino alle aree della Rete Natura 2000.

Occorre pertanto che il MITE si concentri sul lavoro di predisposizione del Decreto legislativo attuativo della delega, da licenziare entro il prossimo 30 giugno, dando veste operativa e di facile applicazione, negli strumenti pianificatori del territorio di competenza delle Regioni, agli indirizzi per la localizzazione degli impianti di rinnovabili.

Inutile sottolineare che la definizione delle aree idonee costituisce altresì il migliore strumento di semplificazione ed accelerazione delle procedure autorizzative degli impianti di rinnovabili e di composizione preventiva di interessi contrapposti.

In dissintonia con i principi e criteri sopra enunciati, frutto di un lungo e laborioso lavoro parlamentare, l’art. 31, comma 2 del D.L. “Semplificazioni”, nell’elevare da 1 a 10 Mw la soglia di potenza al di sopra della quale gli impianti fotovoltaici vanno sottoposti alla procedura di verifica regionale di assoggettabilità a VIA, pone la condizione che il proponente produca un’autodichiarazione che l’impianto non ricada in aree tra quelle elencate ed individuate nell’All. 3, lett. f) al D.M. MISE 10 settembre 2010, recante linee guida per l’autorizzazione degli impianti di rinnovabili, vale a dire il D.M. previsto dal D.Lgs. 387/2003 attuativo della Direttiva 2001/77/CE da tempo abrogata. L’All. 3 lett. f) definisce i criteri con cui le Regioni potevano facoltativamente individuare aree non idonee alla realizzazione di tali impianti, criteri destinati ad essere soppiantati dalla nuova disciplina in elaborazione relativa alle aree idonee.

Il MITE sembra pertanto ignorare che la disciplina sta cambiando e che il nuovo D. Lgs. che esso stesso dovrà emanare (considerata la nuova attribuzione delle competenze in materia di energie rinnovabili disposta dal D.L. 1 marzo 2021 di riordino dei Ministeri), dovrà disciplinare ex novo la definizione delle aree idonee e non idonee, questa volta in via obbligatoria e non più facoltativa.

Il comma 5 dello stesso art. 31 del D.L. “Semplificazioni”, va a modificare la norma dell’art. 65 del D.L. n. 1/2012, estendendo la possibilità (sinora vietata) di erogare incentivi anche agli impianti fotovoltaici situati in aree agricole, (c.d. “agrivoltaici”) a condizione che vi sia il *montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola...contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture.*

Premesso che non è dato riscontrare alcun accenno nella Direttiva europea 2018/2001 alla possibilità di installare impianti di rinnovabili in aree agricole, si sottolinea come lo stesso Legislatore del D.L. si ponga seri dubbi sul possibile impatto che tale pratica potrà avere, innanzitutto sulla resa delle produzioni agricole e sull’appetibilità dei prodotti agricoli da parte del consumatore a seguito della ridotta insolazione conseguente all’effetto schermante dei pannelli.

Questa Associazione ritiene che prima di liberalizzare simili pratiche andrebbero condotte adeguate sperimentazioni tese a verificarne l’impatto, ma che vada comunque modificata la

norma contenuta nell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. 387/2003 relativa alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e della biodiversità, che di certo non ha dato buona prova di sé, prevedendo che nell'ambito delle tipologie di aree non idonee che il D. Ls. dovrà definire se siano anche le aree agricole di valore ambientale, paesaggistico e socio-economico.

Da ultimo ha evidenziato il carattere discriminatorio nei riguardi del Ministero della Cultura della norma dell'art. 30, comma 2 del D.L. "Semplificazioni", al cui rappresentante viene inibita *l'attivazione dei rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'art. 14 – quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, mentre ai rappresentanti delle altre Amministrazioni chiamate in causa nello stesso articolo di legge, che sono quelle preposte alla tutela ambientale ed alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

17/06/2021